

Corte di Cassazione, sezione penale, Sezione III 20/02/1997 n. 1602
legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

In tema di divieto di subappalto o cottimo, senza autorizzazione, di opere riguardanti la Pubblica amministrazione, la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. non prevede un preventivo e completo controllo dei requisiti del subappaltatore in quanto il relativo certificato di iscrizione all'Albo dei costruttori deve esser esibito insieme al contratto nei novanta giorni successivi all'aggiudicazione del contratto; pertanto l'autorizzazione al subappalto è ancora indispensabile, dovendo la stazione appaltante eseguire, dopo l'aggiudicazione dell'appalto le necessarie verifiche stabilite dall'art. 21 co. 2 della legge 13 settembre 1982 n. 646; tali controlli sono effettuati dopo la stipula del contratto e prima dell'inizio concreto dei lavori affidati in subappalto tranne nel caso particolare di impossibilità di affidare i lavori a soggetti non indicati inizialmente al momento dell'offerta da parte dell'appaltatore: per tale ipotesi l'art. 34 co. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. esplicita che l'autorizzazione deve essere preventiva e la competenza al suo rilascio si sposta (dall'Ente appaltante all'Autorità di controllo). (La Corte suprema, nell'affermare che l'esigenza dell'autorizzazione permane in ogni caso di subappalto di opere pubbliche, ha osservato che la contraria opinione, tra l'altro, non tiene conto che l'art. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nel delegificare la materia, ha chiaramente disposto, al quarto comma, la non abrogazione delle norme relative alla legislazione antimafia, sicché la norma di cui si discute non è stata abrogata; che a sostegno di tale conclusione si può citare, anche, la legge 28 giugno 1995 n. 246 che ha modificato il regime sanzionatorio previsto dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, confermando la vigenza della disposizione).